

PARTE QUINTA : TRASPARENZA NELLA VITA POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE

Le norme proposte in questa 'parte' possono essere giudicate strane ed estranee ad un possibile "Patto Istitutivo".

Io penso, invece, che esse possano essere qualificanti del tentativo di ricostruire un tessuto sociale sano e funzionale nella nostra società, dopo che la sottocultura della furberia, delle conoscenze clientelari e dell'intrallazzo ci ha ridotto ad essere giudicati (forse a ragione) uno dei popoli dal comportamento meno solare e trasparente!

In questa parte quinta ho raccolto poche idee pensate per tentare di generare:

- trasparenza assoluta nell'attività dell'Assemblea dei Rappresentanti, instradata su binari che suggeriscano ai Rappresentanti di tenere un comportamento adeguato (anche in eventuale 'proiezione europea');
- comprensibilità delle leggi;
- semplicità nella strutturazione del sistema fiscale;
- funzionale separazione tra assistenza e previdenza, e responsabile rigore nella definizione di una previdenza che sia veramente tale e che possa essere di supporto finanziario al sistema economico italiano
- chiarezza nella regolamentazione dei rapporti economici e riconversione all'essenza del loro significato economico delle attività finanziarie.

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Punto 202

I lavori dell'Assemblea dei Rappresentanti e delle Commissioni in cui essa si divide si svolgono su rete telematica,

- appositamente realizzata, sempre e comunque accessibile in lettura,

- facente capo a server destinati a ricevere documenti provenienti anche da siti e terminali ad essa esterni

- ed avente terminali riservati abilitati a permettere ed acquisire il voto elettronico.

Punto 203

Ogni membro della Assemblea dei Rappresentanti deve disporre di uno dei terminali riservati, che devono essere dislocati:

- all'interno del territorio del Collegio in cui è stato eletto l'avente diritto all'uso del terminale stesso,

- in un edificio per cui sia prevista la guardia armata da parte dell'Arma dei Carabinieri o di uno qualunque dei Corpi di Polizia;

- in un locale cui può avere accesso solo il membro dell'Assemblea dei Rappresentanti, accompagnato al massimo da due persone di sua fiducia, di cui deve fornire le generalità almeno tre giorni prima del loro accesso al locale medesimo.

Punto 204

Entro ogni mercoledì, gli Uffici di Segreteria della Assemblea dei Rappresentanti o delle sue Commissioni inviano copia della stampa di controllo di tutte le votazioni avvenute nel corso della settimana precedente.

Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, i membri dell'Assemblea signaleranno errori od irregolarità sui conteggi delle loro espressioni di voto.

COMPRENSIBILITÀ E SEMPLICITÀ DELLA LEGISLAZIONE

Oltre ad una "questione democratica" (cioè alla occupazione del potere in barba ai principi della vera democrazia da parte di 'quelli là') e ad una "questione morale" (cioè alla liberalizzazione della corruzione dei politici), penso di poter affermare che oggi esista una evidente "questione professionale", da addebitare ai nostri parlamentari in riferimento alla complessità ed alla indecifrabilità di molte delle leggi (o delle norme aventi valore di legge) che infestano la nostra vita quotidiana.

Proponendo l'esistenza di un controllo specifico della semplicità e della comprensibilità delle leggi da parte di una Istituzione esterna alla Assemblea Nazionale intendo indicare un possibile rimedio a questa situazione che, con un eufemismo, deve essere qualificata almeno come "infelice".

Punto 205

Le leggi e le altre norme aventi valore cogente sul territorio della Federazione debbono essere chiare ed univoche.

Prima della pubblicazione che trasforma un Dise-

gno di Legge in Legge, la Corte Senatoriale, o una sua Commissione, deve verificare l'avvenuto rispetto di questa norma. In caso di esito negativo dell'esame di cui sopra, il Disegno di Legge torna alla Assemblea dei Rappresentanti per essere riformulato te-

nendo conto delle osservazioni avanzate dalla Corte Senatoriale e deve essere riapprovato nella nuova formulazione dall'Assemblea con un'unica votazione.

Anche i decreti ministeriali, le circolari ed i regolamenti proposti dal Governo o da un singolo Ministro debbono sottostare al controllo di chiarezza e comprensibilità da parte della Corte.

Eseguito il controllo di chiarezza e comprensibilità, la Corte Senatoriale provvede ad eseguire il controllo di costituzionalità di tutte le normative citate in questo Punto e, per quelle proposte dal Governo, provvede al controllo del rispetto della legislazione vigente ed alla definitiva approvazione.

Punto 206

L'approvazione di una legge che modifichi più di

un articolo delle norme in vigore ne comporta la completa riscrittura, l'approvazione dell'intera norma e la pubblicazione integrale del nuovo testo.

Nel testo di ogni legge approvata dalla Assemblea dei Rappresentanti deve comparire l'elenco delle leggi o degli articoli di legge abrogati dalla entrata in vigore della legge stessa.

Negli archivi elettronici, in corrispondenza della legge abrogata deve essere inserita l'indicazione della legge che l'ha sostituita.

Punto 207

Non è ammessa più di una legge di modifica del testo di una qualsiasi legge vigente. Alla seconda modifica dovrà comunque essere riapprovata, ricontrollata dalla Corte Senatoriale e ripubblicata per intero tutta la norma modificata.

FISCO: IMPONIBILE E VALORE DELLA PROPRIETÀ

Oltre ad imporre una drastica semplificazione del fisco, ritengo sia importante proporre la definizione del valore delle proprietà da parte dei titolari delle stesse sia in relazione alla possibilità di procedere correttamente ad espropri per causa di pubblica utilità, sia per limitare i fenomeni di accattonaggio di chi, possedendo beni, osi chiedere aiuti alla "res publica"

Punto 208

La fiscalità federale deve essere strutturata su un massimo di cinque imposte gravanti:

- sul reddito netto delle persone fisiche;
- sul reddito netto delle persone giuridiche che possano distribuire utili fuori dai confini nazionali e sull'utile netto generato da unità produttive insediate in territorio italiano pur facenti capo ad aziende straniere;

- sul patrimonio personale, definito da un elenco delle proprietà mobili ed immobili, liquidità e titoli stilato dall'interessato e contenente il valore attribuito ai beni mobili ed immobili, nonché il valore di mercato dei titoli;

- sui trasferimenti;
- sul consumo dei carburanti. I proventi di quest'ultima imposta dovranno essere interamente utilizzati nell'aggiornamento, ampliamento, ristrutturazione e gestione del sistema nazionale dei trasporti e di quello delle comunicazioni.

Le aliquote d'imposizione possono essere variate annualmente dall'Assemblea dei Rappresentanti in funzione del fabbisogno del Servizio Federale e dell'opportunità della ripartizione dei gravami sulle prime tre voci. Le aliquote di imposizione sui redditi potranno variare in funzione della densità degli abitanti sul territorio Comunale, crescendo con essa.

L'aliquota di imposizione sul patrimonio non potrà superare l'uno per mille.

Punto 209

I cittadini federati ovunque residenti e le persone fisiche o giuridiche comunque titolari della

proprietà di immobili e/o titoli di qualsiasi genere collegati ad attività espletate sul territorio della Federazione sono tenuti a presentare annualmente l'elenco completo delle suddette proprietà ed il valore stimato di ciascuna di esse.

Possono essere inseriti nell'elenco anche beni mobili di qualsiasi natura ed animali aventi valenza economica.

Punto 210

I beni di cui non sia stata rivendicata la proprietà entrano nel patrimonio della Federazione che può utilizzarli direttamente o può procedere alla loro alienazione mediante asta pubblica.

In nessun caso, salvo che in caso di compravendita, il valore di un bene potrà essere definito come superiore al valore dichiarato, aumentato delle spese sostenute per migliorarne funzionalità e/o valore.

Nessun contratto potrà in alcun modo prevedere il risarcimento della perdita comunque causata di un bene che non sia stato inserito nell'ultimo elenco di beni di proprietà presentato e che non sia stato acquistato successivamente alla presentazione di tale elenco.

In caso di esproprio di un bene per pubblica utilità, l'indennizzo pagato dalla Federazione, o dall'Ente o Società espropriante, deve essere pari al valore dello stesso bene, così come definito dal proprietario sul terzultimo elenco presentato o sull'atto di compravendita eventualmente intervenuto successivamente alla presentazione di tale elenco. Il valore così definito deve essere adeguato in ragione del cento per cento del tasso di inflazione ed aumen-

tato di un importo forfettario pari ad 1/3 del valore così determinato.

Punto 211

Entro un anno dalla stipula del relativo contratto, il Servizio Federale centrale o un Ente Locale o una Azienda da essi controllata può acquisire la

proprietà di un immobile già oggetto di compravendita ed inserito nell'elenco dei beni presentato dal venditore, offrendo un prezzo superiore del dieci per cento al prezzo pattuito, ma non superiore al valore che sarebbe attribuito al bene in caso di esproprio. La legge definisce le eccezioni alla applicabilità di questa norma.

TRASPARENZA NELLE ATTIVITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA

Per imporre correttezza nell'attività economico-finanziaria, ho ritenuto di proporre una regola ferrea: nessuno deve poter vendere ciò che non ha, e tutti debbono immediatamente perfezionare le operazioni di compravendita concordate.

Questo vale sia per il controllo delle operazioni di speculazione intrinsecamente legate alla previsione di riuscire ad influire su chi possa conferire valore ad un bene (modifica della destinazione urbanistica di aree), sia per gli acquisti 'provvisori' di titoli di borsa, da vendere prima della fine della seduta in corso.

In questo spirito di tensione morale alla serietà e alla correttezza, ho ritenuto che fosse giusto anche proporre

- l'imposizione di una corresponsabilità finanziaria di holding (o altre società) per eventuali 'buchi' nei bilanci delle società partecipate dalle stesse (niente perfide scatole cinesi!);
- il divieto per le società di capitale di essere proprietarie di proprie azioni;
- il divieto a che uno stesso soggetto possa influire sulle scelte di ditte tra loro potenzialmente concorrenti;
- il divieto della pubblicità rivolta a minori in quanto persone particolarmente influenzabili.

Punto 212

Non è ammessa la stipula di contratti che stabiliscano opzioni di acquisto di qualunque bene o diritto, qualora detto acquisto sia condizionato a future scelte di persone diverse dai contraenti.

Punto 213

Non è ammessa la vendita di beni, titoli o valuta di cui non si abbia la concreta ed immediata disponibilità o in quanto proprietari o in quanto incaricati della vendita a seguito di preciso mandato avente data certa e precedente alla vendita stessa.

Sono consentite solo le seguenti eccezioni:

- vendita da parte del produttore di beni mobili che costituiscono l'ordinario prodotto della sua attività;

- vendita di immobili progettati e da costruire su terreni aventi già la corretta destinazione urbanistica.

Qualsiasi vendita di beni, titoli o valuta deve essere immediatamente perfezionata, salvo che nei casi di cui al comma precedente.

Salvo i casi previsti e regolati dalla legge, è vietata la vendita di titoli quotati in Borsa, partecipazioni azionarie o valuta acquistati da meno di sei mesi.

La legge stabilisce quali siano i derivati finanziari che non rappresentino finanziamento dell'attività produttiva e ne vieta la compravendita.

Punto 214

Le società di capitale proprietarie di quote del capitale di altre società rispondono solidalmente

te dei debiti di queste ultime per una percentuale pari a quella della loro partecipazione.

Punto 215

Le società di capitale non possono essere proprietarie né di quote del capitale sociale di società aventi la loro stessa ragione sociale, né di quote del proprio capitale sociale.

Punto 216

Lo stesso soggetto non può essere direttamente o indirettamente socio appartenente al cartello di maggioranza in più società aventi la stessa ragione sociale.

Punto 217

Non è ammessa alcuna forma di pubblicità commerciale rivolta a consumatori di età inferiore a dodici anni.

Punto 218

Entro quattro anni dall'insediamento della Federazione, dovranno essere tolti dalla circolazione tutti i titoli al portatore, banconote com-prese.

Potrà rimanere in circolazione solo il denaro in forma di monete metalliche e dovranno essere attivati sistemi elettronici portatili di trasferimento del credito che siano adeguatamente collaudati e resi disponibili.

La Federazione è depositaria del diritto di produrre moneta. Tale diritto potrà essere condiviso con altri Stati, ma non potrà in alcun modo essere trasferito a privati, nemmeno nell'ambito di trattati internazionali.

ASSISTENZA

Coloro che non dispongano di reddito sufficiente per il loro sostentamento detengono anch'essi pienamente del diritto ad una vita decorosa. Per questo ritengo doveroso che la Federazione, struttura al servizio di tutti i cittadini, provveda ad assicurare a tutti la disponibilità del minimo indispensabile, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

Gli interventi dell'ente pubblico, però, devono provvedere solo quando il cittadino non possa reperire mezzi di sussistenza ne' intaccando i propri risparmi, ne' le disponibilità dei propri ascendenti o discendenti diretti.

In sostanza, voglio sostenere che non sussiste un diritto innato alla pensione, per cui sarebbe del tutto legittima ed addirittura doverosa la cessazione del pagamento di pensioni sociali o integrazioni al minimo o altre forme di assistenza a persone che dispongano di cospicui conti in banca o che detengano la proprietà di beni mobili od immobili di valore rilevante.

In questo ultimo quarto di secolo si è giunti a pagare una pensione (o ad integrarla al minimo) **a tutti coloro che non avevano diritto a riceverne una per non aver versato contributi previdenziali in misura sufficiente.**

Io ritengo che si debba far cessare questa forma di beneficenza a favore di chi, essendo "ricco", non ne ha vero bisogno, e ritengo che non si possa nemmeno continuare a regalare quattrini a chi abbia figli che dispongano di risorse sufficienti ad assicurare il minimo vitale ai propri genitori. Tutto questo perché:

- quei genitori che non hanno versato contributi previdenziali, hanno potuto utilizzare le relative somme per allevare i figli con maggiore agio. Per questo i figli non possono essere sollevati dal dovere di contribuire direttamente al sostentamento dei propri genitori;
- se i figli hanno diritto a ricevere in eredità il patrimonio dei genitori, è giusto che, per contro, siano chiamati a sostenere i genitori quando questi siano indigenti.

Punto 219

Ogni anno l'Istituto Italiano di Statistica definisce quale sia, nei territori dei vari Distretti, il reddito minimo vitale per le famiglie, in funzione della loro composizione e del fatto che dispongano o meno di una abitazione di proprietà.

Tale reddito deve essere garantito a tutte le famiglie i cui componenti non rifiutino lavori per cui siano fisicamente e professionalmente idonei e che non dispongano di ascendenti o discendenti in linea diretta che siano in grado di assicurarne il sostentamento.

PREVIDENZA

La proposta di organizzazione previdenziale che avanzo è solare e molto più semplice di tutte quelle discusse ed accettate a tutt'oggi:

- il cittadino in attività decide quale debba essere la percentuale del suo reddito che intende destinare alla propria previdenza, calcolata sul reddito lordo, prima che da esso siano sottratti l'IRPEF e contributi assicurativi (INAIL, ecc.), (è bene che siano fissati per legge i limiti minimo e massimo della percentuale accantonata);
- il denaro destinato alla previdenza viene messo (o dal cittadino o dalla azienda di cui fosse eventualmente dipendente) su conti vincolati presso l'"Istituto Bancario Nazionale" (la Banca d'Italia - tornata statale - può esserlo?) - la raccolta potrebbe essere effettuata dagli Uffici Postali o da banche convenzionate -, e tali conti fanno maturare interessi legati al Tasso Ufficiale di Sconto o a qualche altro tasso comunemente in uso;
- annualmente, sulla base di calcoli effettuati utilizzando i dati della mortalità, i tassi definiti per legge ed applicando le note formule di matematica finanziaria, viene comunicato al cittadino l'ammontare del capitale accumulato e della rendita mensile che gli spetterebbe se si ritirasse dal lavoro;
- il cittadino resterebbe libero di ritirarsi dall'attività quando crede (ma ritengo sia opportuno imporre un livello minimo al rapporto tra l'ammontare della rendita annua ed il reddito conseguito negli anni di attività) - tale livello minimo potrebbe anche servire a definire una possibilità di smobilizzo di parte del capitale risparmiato;
- potrebbe certamente essere prevista la possibilità, per il singolo cittadino, di effettuare versamenti 'una tantum' sul proprio conto previdenziale, per accelerare il suo avvicinamento al godimento della rendita previdenziale, quando avesse una non prevista disponibilità di denaro.

Il sistema proposto presenta alcuni aspetti sicuramente positivi:

- chi lavora, col suo risparmio finanzierebbe l'attività economica dell'intero sistema-Italia, in quanto l'"Istituto Bancario Nazionale" non metterebbe certamente nel materasso i soldi incassati, ma li metterebbe sul mercato, per farli rendere;

- chi lavora potrebbe stabilire di risparmiare poco quando la sua situazione economica è in via di assestamento, e di risparmiare di più quando la situazione economica familiare tende a stabilizzarsi;
- chi lavora, ricevendo annualmente il suo consuntivo previdenziale, potrebbe verificare la correttezza delle operazioni eseguite (dall'azienda da cui dipende o dallo sportello di cui si è servito);
- diverrebbe chiara ed inequivocabile la distinzione tra previdenza ed assistenza (è assistenza tutto quanto concesso senza trarre quattrini da un fondo creato dal fruitore con comportamento "previdente");
- si costituirebbe alla base l'unicità del fondo personale di previdenza, eliminando in tal modo gli osceni meccanismi di ricongiunzione di contributi versati in casse diverse.

Non sarebbe difficile, poi, pensare a sistemi che realizzino una qualche "reversibilità" delle rendite (o dei capitali versati) o che permettano all'Istituto Bancario Nazionale di partecipare all'asse ereditario del defunto se il saldo finale del conto previdenziale del defunto medesimo fosse diventato "rosso", così come non sarebbe difficile pensare ad una forma para-previdenziale che sostituisca quella che oggi è rappresentata dai "contributi figurativi".

Certo, qualora si avesse il coraggio di mettere in atto una riforma del tipo indicato, cioè tale da far scomparire l'arcipelago degli Enti di previdenza, non sarebbe facile mettere a punto un meccanismo di transizione dall'attuale complesso e confuso sistema a quello che suggerisco.

C'è, infatti, da considerare una importante conseguenza: l'impostazione della nuova forma di previdenza, se avviata a tutto campo, cominciando con coloro che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro, genererebbe una graduale ma sicura riduzione del gettito contributivo nelle casse degli Enti che operano nel settore e ci troveremmo a dover impegnare il bilancio dello Stato per assicurare il pagamento di una rendita di ammontare sufficiente a coloro che si siano trovati a lavorare nel periodo in cui "quelli là" hanno sperperato quanto avrebbe dovuto essere oculatamente investito.

Per questo, si imporrà una certa prudenza.

Punto 220

*La previdenza ordinaria consiste nell'accumulo di una parte del reddito dei **cittadini** in conti vincolati ed obbligatoriamente istituiti, non dopo il raggiungimento della maggiore età dell'interessato, presso l'Istituto Bancario Nazionale, che applicherà a detti conti un tasso netto definito per legge e superiore di almeno due punti al tasso di inflazione.*

Il titolare originario di ogni conto previdenziale può associare come contitolari anche altre persone cui intenda estendere la propria previdenza personale. Sono contitolari di diritto del conto previdenziale i figli che non abbiano rendite proprie superiori al doppio del minimo vitale e che non abbiano compiuto i venticinque anni.

La chiusura del conto si ha al verificarsi dell'ultimo dei seguenti eventi:

- morte dell'ultimo titolare o contitolare;
- compimento del venticinquesimo compleanno da parte del figlio più giovane del titolare originario.

Ogni percettore di reddito può decidere di accantonare una percentuale del suo reddito lordo annuo variabile da un minimo del dieci per cento ad un massimo del venticinque per cento e può cessare l'accumulo ed iniziare ad incassare la rendita prodotta dal capitale accumulato quando tale rendita sia uguale almeno

- o al settantacinque per cento della media dei redditi dichiarati negli ultimi cinque anni;
- o al triplo del reddito minimo vitale.

La rendita di cui sopra deve essere calcolata applicando il tasso di cui al primo comma del presente Punto, ipotizzando una durata della vita superiore di quattro anni rispetto a quella che le statistiche relative alla vita media degli italiani e/o delle italiane possono far ipotizzare al momento del calcolo.

La rendita calcolata sarà pienamente rivalutata in funzione della variazione dell'indice del costo della vita nel territorio del Distretto di residenza del titolare della stessa.

La rendita deve essere ricalcolata qualora si abbia l'inserimento di un nuovo contitolare che posticipi la data presunta di chiusura del conto.

Alla chiusura del conto previdenziale,

- l'eventuale capitale residuo viene riversato nei corrispondenti conti degli eredi del titolare originario;

- qualora abbia versato rendite in esubero rispetto a quanto accumulato, l'Istituto Bancario Nazionale è considerato creditore privilegiato nei confronti dell'asse ereditario dell'ultimo titolare defunto.

L'Istituto Bancario Nazionale presenta semestralmente alla Corte dei Conti il bilancio relativo alla gestione dei conti previdenziali e detta Corte, nel caso ravvisi incongruenze od anomalie, trasferisce la documentazione alla Corte Senatoriale, suggerendo i provvedimenti da adottare per conseguire il corretto riordino di detta gestione. La Corte può adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari alla bisogna.

Il presente Punto si applica a tutti coloro che, al

momento dell'entrata in vigore di questa Norma,
- raggiungano la maggiore età;
- rinuncino a qualsiasi prestazione previdenziale
ad essi dovuta da un qualsiasi Istituto o Cassa di
Previdenza per versamenti già effettuati nel rispetto

di norme precedentemente in vigore.

La Legge può definire meccanismi di riunificazione
dei contributi versati altrove nella forma di previ-
denza fissata dalla presente Norma.